

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 598 del 30/03/2023 BOLOGNA

Proposta: DLV/2023/649 del 30/03/2023

Struttura proponente: SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO
OSPITANTE DEL TIROCINIO PROT. N. 7310/2021 AI SENSI DELL'ART. 26
SEPTIES, COMMA 2 LETT. D) DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II, PER VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 26 BIS, COMMA 2 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.II

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

Visti:

il D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge 30 Luglio 2002, n. 189, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di tirocinio funzionale al completamento di un percorso formativo presso datori di lavoro italiani;

- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme d'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334, attuativo del predetto D.lgs. n. 286/1998; e in particolare l'art. 40 "Casi particolari d'ingresso per lavoro" commi 9, lett. a) e 10, che disciplina i casi d'ingresso di stranieri in Italia per finalità formativa, di cui al predetto art. 27;
- le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014 che in premessa rinviano, "per quanto non espressamente previsto, alle Linee-guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2013 disciplinando in modo diretto solo le questioni specifiche che presentano peculiarità rispetto alla disciplina settoriale tout court";

Viste:

- la DGR n. 33 del 21/01/2020 recante "Autorizzazione all'Agenzia regionale per il lavoro ad armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014", che demanda all'Agenzia l'armonizzazione delle procedure all'ordinamento regionale vigente, in particolare alla legge regionale n. 1/2019, che ha dettato nuove disposizioni in materia di tirocini extracurricolari, chiarendo il ruolo dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di istruttoria, autorizzazione e controlli in materia;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia del regionale per il Lavoro n. 161 del 30/01/2020 "Armonizzazione delle procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014", con cui tra l'altro:
 - si approvano, quale Allegato 1, le "Procedure per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e relativo sistema dei controlli", che stabiliscono, tra l'altro che "In caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii., di cui alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma

informatica” del 5 agosto 2014 e delle presenti disposizioni, verrà applicato, per quanto compatibile, l’apparato sanzionatorio di cui agli artt. 26 sexies e 26 septies della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.”;

- si approva la modulistica per il rilascio del visto endoprocedimentale, tra cui, quale allegato 5, il format di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 3 ss.mm.ii.;
- si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. che recepisce le “Linee guida approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017” per tutto quanto non previsto nelle “Procedure” stesse;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che prevede che le pubbliche amministrazioni si adoperino per effettuare controlli ed accertamenti ed in particolare l'articolo 71 (Modalità dei controlli) che stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto;

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 865 del 07/07/2022 “Approvazione disciplinare sui controlli nei procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari; rilascio del visto ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all'estero; aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori e certificatori”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l’articolo 26 bis comma 2 della LR 17/2005 ss.mm.ii. che prevede quale presupposto e condizione di attivazione del tirocinio che il soggetto ospitante può ospitare tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento: “un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio”;
- l’articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che “l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’articolo 24, commi 7 e 9”;
- l’art. 26 septies comma 2 lett. d) che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi in caso di violazione del divieto di attivazione del tirocinio per “mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all’articolo 26 bis, commi 2 e 5”;
- L’art. 26 septies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell’adozione del provvedimento di interdizione;

Vista la propria determinazione n. 135 del 05/02/2021 con cui è stato rilasciato il visto endoprocedimentale al progetto formativo di tirocinio identificato con il Prot. n. 7310/2021;

Vista in particolare la propria determinazione n. 1631 del 16/12/2022 “Estrazione secondo campione 2022 per i controlli sulle autodichiarazioni di cui al format di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del dpr 445/2000 e ss.mm.ii.”, allegato 5 della determinazione n. 161/2020;

Evidenziato che, nell’ambito dei controlli amministrativi di II livello, di cui alla citata determinazione n. 1631/2022, è stato estratto nel secondo campione 2022 il tirocinio il cui progetto è identificato nella citata determinazione 135/2021 di rilascio del visto endoprocedimentale con Prot. n. 7310/2021, per il quale risulta che il Soggetto ospitante non ha rispettato le quote di contingentamento;

Dato atto che con lettera registrata in uscita con Prot. n. 72526 del 27/02/2023 al Soggetto ospitante è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’avvio del procedimento per l’accertamento della violazione degli obblighi di cui all’art. 26 bis comma 2 della LR 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

Vista la comunicazione del Soggetto ospitante, registrata in entrata con Prot. n. 80074 del 03/03/2023, con cui questo dichiara che il tirocinante di cui al progetto Prot. n. 7310/2021 non ha mai svolto tirocini presso l’azienda;

Dato altresì atto che, con nota registrata in uscita con Prot n. 94665 del 14/03/2023 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all’art. 26 bis comma 2 della LR 17/2005 ss.mm.ii., in quanto lo svolgimento del tirocinio presso il Soggetto ospitante indicato nel progetto Prot. n. 7310/2021 è confermato dalla documentazione presente nei sistemi informativi e agli atti del Servizio;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all’art. 26 septies comma 2 lett. d) della LR 17/2005 e ss.mm.ii., per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il Soggetto ospitante non abbia rispettato le quote di contingentamento di cui all’articolo 26 bis, comma 2, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;

Ritenuto pertanto di interdire il Soggetto ospitante del tirocinio Prot. n. 7310/2021 dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, quindi fino al 29/03/2024 compreso;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation”;
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-

strazioni”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la determinazione n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia per il lavoro n. 110 del 31/01/2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna 2023-2025 - Approvazione”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Ciconnani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le determinazioni del Direttore dell’Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;
- n. 1451 del 01/10/2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire il soggetto ospitante del tirocinio identificato con Prot. n. 7310/2021, in attuazione di quanto previsto all’art. 26 septies comma 2 lett. d) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per dodici mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, quindi fino al 29/03/2024 compreso, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il soggetto ospitante non abbia rispettato le quote di contingentamento di cui all’articolo 26 bis, comma 2, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;
2. di riportare i dati identificativi del Soggetto ospitante del tirocinio Prot. n. 7310/2021

all'interno dell'allegata "Scheda privacy", parte integrante del presente provvedimento;

3. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante del tirocinio di cui al punto 1 che precede, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>.

Fabrizia Monti

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003